



CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n 19 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione n. del 9/12/2013

Art. 1

Finalità

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità con cui la Camera di Commercio di Reggio Emilia deve attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati e imprese, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'art. 12 della legge 241/ 90 e successive modificazione ed in applicazione dei principi comunitari della non discriminazione e trasparenza. La concessione di contributi di cui al presente regolamento e gli atti che disciplinano i concorsi contributivi previsti dai successivi articoli saranno conformi con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie in materia di aiuti alle imprese.
2. La Camera di Commercio di Reggio Emilia, a norma dell'art.2 della legge 580 del 29 dicembre 1993, così come modificato dal D. Lgs n. 23 del 15/02/2010 ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto camerale svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
A tal fine l'ente camerale inserisce nei propri documenti di programmazione e bilancio obiettivi e programmi di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, ovvero nel sostegno finanziario di iniziative promozionali svolte a cura di altri soggetti, coerenti con i contenuti della propria programmazione.

Art. 2

Criteri generali e pubblicità

1. L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo;
 - b) dare di norma la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico e occasionale;



- c) preferire le iniziative da effettuare in collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti pubblici, escludendo quelle di interesse interno di associazioni o enti nonché gli interventi non aperti alla generalità dei soggetti interessati;
 - d) privilegiare le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
 - e) favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni;
 - f) sostenere prioritariamente le iniziative che hanno lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori;
 - g) favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati, anche temporaneamente fra di loro, incentrate prioritariamente sulla qualificazione del territorio
2. I provvedimenti inerenti gli interventi economici disciplinati da questo regolamento sono resi pubblici mediante affissione all'albo camerale e pubblicazione nel sito internet della Camera di commercio di Reggio Emilia e nelle modalità previste dal D.Lgs 33 del 2013.

Art.3

Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento:
 - a) Enti di diritto pubblico ed organismi a prevalente capitale pubblico;
 - b) Associazioni di categoria, Organismi portatori di interessi diffusi e collettivi, maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10 della legge 580/1993, e successive modificazioni e Fondazioni di interesse per lo sviluppo locale;
 - c) Singole imprese o potenziali neo imprenditori previa emanazione di specifici bandi come previsto al successivo art. 12;
2. Non possono in nessun caso essere beneficiari di contributi della Camera:
 - Partiti politici ed organismi ad essi riconducibili;
 - Mass media;
 - I soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale qualora dovuto;
 - I soggetti per i quali sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nel corso di procedimenti per l'erogazione di contributi camerali;

Art. 4

Tipologia ed ammontare dei contributi camerali

1. Si identificano le seguenti tipologie di intervento:
 - a) Contributi ad interventi economici per lo sviluppo del territorio;
 - b) Contributi o riconoscimenti alle imprese mediante appositi regolamenti e bandi di concorso;
 - c) Interventi in accordo con altri Enti istituzionali e/o Organismi;
 - d) Interventi in compartecipazione;



2. L'ammontare del contributo, di norma, non supera il 50% delle spese ammissibili e comunque entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Capo A) Contributi ad interventi economici per lo sviluppo del territorio

Art. 5

Modalità di assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi avverrà attraverso l'emanazione di appositi Bandi attraverso i quali sostenere progetti di particolare rilevanza per il sistema socio-economico locale, ideati e realizzati da enti terzi, siano essi soggetti pubblici o privati.

I Bandi disciplineranno i seguenti aspetti:

- l'individuazione dei soggetti che possono concorrere,
- il limite di spesa globale del bando nell'ambito delle disponibilità di bilancio,
- le modalità di partecipazione al bando di concorso,
- i criteri di inammissibilità delle domande,
- i criteri di valutazione delle domande ammissibili,
- la quantificazione del contributo previsto per ciascun progetto,
- la tipologia di spese ammissibili,
- le modalità di concessione del contributo,
- il termine entro il quale i progetti devono essere conclusi,
- le modalità e i termini di rendicontazione dei progetti e di liquidazione del contributo relativo,
- i parametri/indicatori richiesti per la valutazione dei risultati conseguiti dal progetto.

Art. 6

Formulazione delle richieste di contributo

1. I soggetti che intendono ottenere contributi per il sostegno di iniziative ai fini dello sviluppo dell'economia provinciale debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio attraverso specifica modulistica predisposta dall'ufficio competente e resa disponibile sul sito internet camerale secondo le modalità indicate nel Bando relativo

Art. 7

Istruttoria delle domande

1. Il Dirigente responsabile dell'unità organizzativa competente, cui pervengono le domande, provvede ad assegnare a sé o al responsabile del servizio competente, la responsabilità



delle istruttorie volte ad accertare la completezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza. Se alla scadenza del termine assegnato l'interessato non fornisce le indicazioni richieste, il dirigente, d'ufficio o su proposta del responsabile del procedimento, provvede ad archiviare la domanda di contributo dandone comunicazione all'interessato.

2. Completate le istruttorie il Dirigente dà corso ai provvedimenti amministrativi conseguenti per l'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo.

Art. 8

Concessione del contributo

1. L'approvazione della graduatoria e la conseguente ammissione ai benefici per le iniziative utilmente posizionate nella stessa avverrà seguendo le modalità indicate nel bando relativo; il provvedimento di approvazione dovrà essere motivato indicando i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento stesso nonché la coerenza dei progetti agli obiettivi di sviluppo economico di cui agli obiettivi e programmi degli interventi economici per il territorio approvato nei Documenti di Programmazione e di Bilancio.

Art. 9

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata; liquidazione ed erogazione del contributo; verifica dei risultati

1. Il Dirigente competente o il responsabile del servizio competente incaricato dà comunicazione scritta ai soggetti interessati dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine ai contributi.
2. Il Dirigente o il responsabile del servizio competente incaricato verifica la completezza e il contenuto della documentazione, indicata nel Bando di concorso, da produrre per la successiva liquidazione del contributo inclusi i parametri che i soggetti beneficiari dovranno fornire al fine di consentire un'idonea valutazione dell'iniziativa.
3. In caso di esito positivo il Dirigente competente trasmette la pratica, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, alla ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.
4. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il Dirigente o il responsabile del servizio competente incaricato provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un termine perentorio di 30 giorni.
5. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Con provvedimento avente la stessa natura di quello di concessione verrà revocato il contributo.



6. Il contributo camerale potrà essere erogato in misura non superiore a quella necessaria per conseguire il pareggio tra entrate conseguite e spese effettivamente sostenute e rendicontate.
7. L'ufficio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del DPR 445/00 nella misura di almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione pervenute.

Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, oltre alle segnalazione all'autorità giudiziaria, si avvierà il procedimento per la decadenza dei benefici concessi.

Capo B): Contributi ad imprese mediante appositi regolamenti o bandi di concorso

Art. 10

Modalità di assegnazione dei contributi ad imprese

1. Le regolamentazioni di singole iniziative con le quali sia disposta la concessione a favore di una pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere debbono in ogni caso disciplinare:
 - a) il limite di spesa globale del bando nell'ambito delle disponibilità di bilancio,
 - b) l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'iniziativa;
 - c) specificazione dei criteri per l'esame delle domande;
 - d) tempi di attuazione dell'iniziativa;
 - e) contributo minimo e massimo da assegnare;
 - f) l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni,
 - g) i parametri/indicatori richiesti per la valutazione dei risultati conseguiti dall'iniziativa.
2. I regolamenti ed i bandi di concorso relativi sono sottoposti all'approvazione della Giunta camerale.
3. Nei casi in cui siano necessarie specifiche competenze tecniche dettate dalla tipologia del bando, il Dirigente potrà avvalersi della collaborazione di soggetti professionalmente idonei.
4. Ove compatibili si applicano al presente capo gli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.



Art. 11

Interventi agevolativi tramite Consorzi Fidi

1. Negli obiettivi e programmi di cui all'art. 1 può essere prevista apposita disponibilità di bilancio per iniziative da attuare tramite i Consorzi Fidi e le cooperative di garanzia collettiva presenti sul territorio al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese della provincia sia nella forma dell'abbattimento del tasso di interesse che nel rafforzamento del fondo di garanzia.
2. Detti interventi possono essere attuati sia direttamente dall'Ente camerale, regolamentati da delibera della Giunta camerale, che unitamente agli Enti istituzionali della provincia di Reggio Emilia, disciplinati da specifico protocollo di intesa tra gli enti.

Capo C): Interventi in accordo con altri Enti Istituzionali e/o organismi

Art. 12

Modalità di intervento

1. La Camera di Commercio di Reggio Emilia nei Documenti di Programmazione e di Bilancio potrà prevedere stanziamenti per il sostegno di progetti/eventi condivisi con gli Enti di diritto pubblico ed organismi a prevalente capitale pubblico in coerenza con le linee guida di cui al programma degli interventi economici per lo sviluppo del territorio.
2. L'erogazione di tali finanziamenti, ove non già specificamente identificati nei documenti di programmazione e bilancio preventivo, sarà deliberata dalla Giunta camerale con apposito provvedimento che dovrà disciplinare:
 - il soggetto beneficiario;
 - tempi di attuazione dell'iniziativa;
 - l'importo del contributo da assegnare;
 - le modalità di rendicontazione dell'iniziativa e la successiva liquidazione del contributo;
 - i parametri per la valutazione dei risultati conseguiti dal progetto.

Il contributo camerale potrà essere erogato in misura non superiore a quella necessaria per conseguire il pareggio tra entrate conseguite e spese effettivamente sostenute e rendicontate. Ove compatibili si applicano al presente capo gli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.



Capo D): Interventi in compartecipazione

Art. 13

Tipologie di interventi in compartecipazione

1. Gli interventi in compartecipazione sono decisi dalla Giunta camerale in coerenza con i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento e del vigente regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
2. La compartecipazione potrà prendere la forma:
 - a) del patrocinio gratuito;
 - b) dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di inviti, ecc.) con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di Commercio;
 - c) della gestione in autonomia di alcuni aspetti dell'iniziativa;
 - d) dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerale.

Art. 14

Tutela della privacy

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte del soggetto pubblico camerale avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE
(Enrico Bini)